

Il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 8:30, in prima convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. n. 1838 del 4 febbraio 2016.

Sono presenti i consiglieri Stefanizzi Nando, Guido Giovanna e Taurino Anna Rita, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue nella elaborazione della proposta di modifica del regolamento sui Tributi per adeguarlo alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare si esaminano l' **Articolo 5 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – commi da 1 a 10:**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da ultrasessantacinquenni o disabili titolari di verbale di riconoscimento dello stato di disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. E', altresì, assimilata all'abitazione principale, dall'anno 2015, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l'unico immobile



posseduto in Italia.

7. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione è concessa a condizione che il comodato d'uso sia registrato e che il comodatario risulti anagraficamente residente nell'immobile ovvero che, per il primo anno di applicazione, la residenza sia comprovata al 31.12.2013. Inoltre, l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.
8. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
9. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
10. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata, a mezzo pec se disponibile ovvero a mezzo messo comunale.


Con riferimento a detta norma: si conferma il comma 5 dell'art.5 relativamente all'assimilazione alla abitazione principale degli immobile di proprietà di anziani e disabili ricoverati in istituti odi ricovero o sanitari; il comma 6 viene modificato come di seguito: "si conferma poer l'anno 2016 l'assimilazione all'abitazione principale, dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani n



residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l'unico immobile posseduto in Italia"; il comma 7 viene così sostituito: "Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. L'agevolazione è concessa a condizione che il contratto sia registrato, che il condante, oltre all'immobile concesso in comodato, non possieda altri immobili nel Comune di Squinzano, ad eccezione della sola abitazione principale, nel Comune di Squinzano e che il comodatario risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato."

La seduta è tolta alle ore 10:15.

I Consiglieri



Il Presidente

